

Imposta di bollo assolta ai sensi della art.2, all.A Tariffa – parte 1° del D.P.R. 26.10.72 n.642 e s.m.i.

Autorizzazione Agenzia delle Entrate prot. 2504/2016

## CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA

### IN ANATOMIA PATOLOGICA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. ....160... DEL 8 MAR 2018

COMPOSTO DA N. .... PAGINE

**L'Associazione Cancro Primo Aiuto** (di seguito brevemente denominata Associazione) con sede in Monza– Via Ambrosini n. 1 – codice fiscale 02822170961, rappresentata dall'Amministratore delegato, dott. Flavio Ferrari.

e

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario** (di seguito brevemente denominata ASST VAL) con sede legale in Sondrio, Via Stelvio n. 25, C.F. e P.IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n.228 del 28 aprile 2016, domiciliato per la carica presso detta sede;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

L'Associazione si impegna verso l'ASST VAL ad eseguire esami di Anatomia Patologica mediante professionalità esperte.

#### Art. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono effettuate per finalità di interesse del servizio pubblico e al fine di garantire la continuità nell'erogazione di pubblici servizi.

#### Art. 3

La refertazione del campione istologico avviene tempestivamente ovvero il medesimo giorno del ricevimento da parte del professionista.

Tutti i campioni istologici saranno accompagnati dalla scheda di richiesta dell'esame, corredata dal quesito diagnostico, dai dati clinici rilevanti oltreché dal consenso informato all'esecuzione dell'esame correttamente compilato e debitamente sottoscritto.

#### **Art. 4**

In corrispettivo delle prestazioni oggetto della presente convenzione ASST VAL verserà all'Associazione un compenso determinato in € 280,00 per ogni seduta di refertazione (mezza giornata). Si concorda di effettuare da un minimo di 10 fino a un massimo di 16 sedute mensili.

#### **Art. 5**

Le prestazioni rese saranno rendicontate dall'Associazione all'ASST mensilmente .

#### **Art. 6**

Il corrispettivo della presente convenzione sarà liquidato e versato da ASST VAL all'Associazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione (data di protocollo).

#### **Art. 7**

La presente convenzione ha validità **dalla data di sottoscrizione al 31/12/2018** e potrà essere rinnovata previo preventivo accordo tra le parti. Tale convenzione, nel periodo di valenza, potrà essere disdetta in ogni momento, purché la disdetta sia notificata tra le parti a mezzo Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno sessanta giorni.

#### **Art. 8**

L'ASST VAL beneficiaria della consulenza, provvederà, a proprie spese, alla copertura assicurativa dei professionisti che effettueranno le prestazioni, per quanto attiene la Responsabilità Civile verso Terzi, con esclusione di rivalsa nei confronti dell'Associazione. E' altresì esclusa la rivalsa nei confronti degli operatori, tranne in caso di colpa grave o dolo degli stessi.

L'ASST VAL è altresì esonerata da qualsiasi responsabilità attinente eventuali infortuni personali, anche in itinere.

#### **Art. 9**

La sottoscrizione della presente convenzione vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento dei dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 10**

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

**Art. 11**

Le parti convengono che le spese inerenti la presente convenzione, nessuna esclusa, se dovute, sono a carico dell'ASST VAL.

**Art.12**

La presente convenzione è soggetta a:

- imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni; detta imposta è a carico del beneficiario;
- registrazione, solo in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

L'Amministratore Delegato

(Dr. Flavio Ferrari)

---

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Amministrativo

(Dott.ssa Carlo Maria Iacomino)

---